

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

22 febbraio 2011

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale tributaria sull'iniziativa parlamentare 24 giugno 2009 presentata nella forma generica da Cleto Ferrari e cofirmatari "Deduzioni fiscali ai vigneti non meccanizzabili"

1. CONTENUTO DELL'INIZIATIVA

Cleto Ferrari (con altri 22 cofirmatari) sottolinea il ruolo importante della viticoltura sia sul piano economico, sia sul piano paesaggistico. Tuttavia il particolare tipo di vigneto di collina, che non può far capo al lavoro meccanizzato è sicuramente minacciato, poiché confrontato con costi di produzione notevolmente elevati e non concorrenziali rispetto a quelli della produzione viticola in pianura, facilmente meccanizzabile.

In Ticino, la superficie troppo modesta dei vigneti di collina non consente loro di beneficiare delle misure di sostegno della Confederazione per i vigneti terrazzati. Il "contributo di pendenza" di cui si può beneficiare in talune situazioni copre solo una minima parte dei costi sostenuti.

L'iniziativa chiede perciò di varare un primo strumento di sostegno concedendo deduzioni fiscali a chi coltiva questi vigneti. La prestazione lavorativa è fatta dal gestore del vigneto, per cui oggi non è deducibile quale costo di produzione. Infine, suggerisce di modulare la deduzione in base alla superficie del vigneto, in modo da evitare un incentivo a un eventuale travaso di contingenti di produzione dalla pianura alla collina.

2. L'AUDIZIONE COMMISSIONALE

L'iniziativista, accompagnato dal presidente della Commissione tecnica dei viticoltori della Svizzera italiana Mirto Ferretti, è stato sentito dalla Commissione in data 27 novembre 2009. Insieme hanno esposto i motivi che hanno indotto a presentare un'iniziativa parlamentare sul tema in esame.

Il 76% dei viticoltori ticinesi (circa 3'000) coltiva appezzamenti inferiori a 1 ha, che quindi non possono beneficiare degli aiuti federali. In collina, l'impossibilità di meccanizzare il lavoro costringe a un orario di lavoro del doppio di quello analogo effettuato in pianura. Dal momento che questo lavoro viene effettuato in proprio (proprietario o gestore del vigneto), il relativo costo non è deducibile fiscalmente. A detta dell'iniziativista ciò costituirebbe una disparità di trattamento rispetto ai viticoltori di pianura che possono dedurre il costo del lavoro meccanizzato. D'altro canto le richieste di ottenere aiuti di altro genere (a livello di Cantone o di Confederazione) non hanno avuto riscontro positivo.

Entrambi gli invitati ribadiscono il ruolo importante della viticoltura di collina nella protezione del paesaggio e sottolineano che le difficoltà dei viticoltori ticinesi di collina sono superiori, poiché non si tratta di produttori finali.

3. LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

La Commissione ha discusso la problematica in presenza dei due ospiti chiedendo ulteriori chiarimenti circa il ruolo della viticoltura di collina in Ticino. Il settore viticolo produce un reddito stimato in 20 milioni di franchi, di cui un terzo circa nelle zone collinari. La Commissione è informata che altre commissioni (in particolare la Commissione della pianificazione) si stanno occupando della tematica della viticoltura.

Vengono comunque sollevate alcune perplessità circa la possibilità di usare lo strumento fiscale per offrire un aiuto ai viticoltori di collina. Una deduzione concessa al lavoro in proprio dei viticoltori creerebbe a sua volta una disparità di trattamento con altri lavoratori indipendenti o con qualsiasi altra attività non meccanizzabile.

Al termine della discussione la Commissione chiede alla Divisione delle contribuzioni di approfondire le possibilità di introdurre una deduzione fiscale.

4. IL PARERE DELLA DIVISIONE CONTRIBUTIONI

La Divisione delle contribuzioni, la scorsa estate, ha fornito una dettagliata serie di considerazioni sul tema. Dapprima constata che il reddito viticolo è considerato a tutti gli effetti reddito da attività indipendente e, come tale, imponibile ai fini dell'imposta cantonale, dell'imposta federale e dei contributi AVS.

Di conseguenza, l'autorità fiscale deve determinare il corretto profitto di un'attività indipendente. I fattori imponibili vengono accertati sulla base della documentazione fornita dal contribuente o per apprezzamento dei fattori imponibili. Il contribuente ha diritto di far valere tutte le spese giustificate per conseguire il reddito.

Nel nostro caso il fisco distingue poi fra viticoltori a titolo principale e viticoltori "hobbisti". Per i primi possono essere dedotte tutte le spese documentate, atte a conseguire il reddito: per esempio salari, concimi, prodotti fito-sanitari, affitti, assicurazioni aziendali, riparazioni macchine, carburanti, trasferte, ammortamenti e accantonamenti (art. 27 e 28 LT), le perdite sul patrimonio, versamenti alle istituzioni previdenziali, interessi sui debiti, ecc. Sono di principio escluse spese forfetarie.

Per i secondi va distinto fra coloro che presentano una contabilità e coloro che non ne presentano. Per chi presenta la contabilità valgono le considerazioni precedenti. Per chi non presenta una contabilità vale la prassi di una deduzione forfetaria del 25% del reddito lordo. Chi pretendesse una deduzione forfetaria maggiore deve giustificare tutti i costi sostenuti e quindi passare al metodo di calcolo secondo le spese effettive.

Secondo la Divisione delle contribuzioni la richiesta di aumentare la deduzione forfetaria sulla base dell'ubicazione dei vigneti non può essere accettata perché:

- 1) Il viticoltore che dice di sostenere maggiori costi può sempre presentare una contabilità e dedurre le spese effettive;
- 2) Il lavoro in proprio non può essere considerato un costo, in nessun caso e per nessun tipo di attività.

L'autorità fiscale deve attenersi a precisi disposti per accertare i fattori fiscali imponibili. "Dover accertare altri elementi – precisa la Divisione delle contribuzioni – come la situazione dei vigneti, la struttura, l'ubicazione, l'accessibilità del vigneto e quant'altro, comporterebbe oneri non indifferenti e soggettivi e non di pertinenza del fisco".

5. CONCLUSIONI

La Commissione, pur comprendendo le difficoltà che incontra chi, con passione e dedizione, coltiva un vigneto in zona collinare, con evidenti impatti positivi per il territorio e

il paesaggio, non ritiene lo strumento fiscale un metodo adatto e adeguato a risolvere il problema.

Il compito principale del Fisco è quello di mettere a disposizione dell'Ente pubblico le risorse necessarie a svolgere il proprio compito. Esso tiene già conto in misura sufficiente di tutte le situazioni in cui la pressione fiscale deve e può essere attenuata. La tendenza odierna è piuttosto quella di riportare il Fisco nella misura massima possibile alle sue attività di base, semplificando pure il lavoro di accertamento e di percezione delle imposte. Non è perciò possibile estendere a singole situazioni (di tipo economico, pianificatorio o paesaggistico) le eccezioni alla regola generale.

Lo Stato dispone infatti di molti altri mezzi per venire incontro a situazioni particolari che meritano di essere sostenute, tra le quali rientra anche quella sollevata dall'iniziativa.



Con queste considerazioni, la Commissione speciale in materia tributaria chiede al Gran Consiglio di risolvere: l'iniziativa parlamentare generica presentata da Cleto Ferrari e cofirmatari, "Deduzioni fiscali ai vigneti non meccanizzabili" del 24.6.2009 è respinta.

Per la maggioranza della Commissione speciale tributaria:

Ignazio Bonoli, relatore
Belloni - Bertoli - Carobbio - De Rosa -
Dominé - Garobbio - Ghisletta R. -
Giudici - Gobbi R. - Guidicelli